

COMUNE DI CREMA

Provincia di Cremona



STATUTO

Prima revisione decennale

Approvato con delibera consiliare n. 8 del 14 febbraio 2012

TITOLO I
La comunità cremasca

Art.1
Principi

1. La comunità cremasca è costituita da tutta la popolazione che vive, studia e lavora nel suo territorio e dal suo insieme di tradizioni e di valori storici, artistici, culturali, religiosi e laici tramandati dalle generazioni.
2. La comunità cremasca, la cui autonomia è riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, si dà il presente statuto come carta fondamentale del suo ordinamento e si esprime attraverso gli organi elettivi democraticamente formati e funzionanti, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare. Alla Comunità Cremasca è stato riconosciuto il titolo di Città nel 1580.
3. Le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli interessi della comunità cremasca, che ne indirizza l'esercizio delle funzioni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell'uguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale, della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, dell'autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale, nonché alla salvaguardia del territorio e del suo ambiente naturale e dei beni di interesse comune.

Art.2
Territorio, gonfalone, stemma e sigillo

1. Il Comune occupa il territorio che confina a nord con i Comuni di Trescore Cremasco, Cremosano, Campagnola, Pianengo, Ricengo; a est con i Comuni di Offanengo, Izano; a sud con i Comuni di Madignano, Ripalta Cremasca, Capergnanica; a ovest con il Comune di Bagnolo Cremasco.
2. La Città di Crema quale segno distintivo ha un proprio gonfalone, uno stemma e un proprio sigillo approvati nei modi di legge.
3. La Città di Crema ha un proprio sigillo recante lo stemma.
4. L'uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato esclusivamente al Comune.

TITOLO II
L'autonomia normativa

Art.3
L'autonomia statutaria

1. Il presente statuto è espressione dell'autonomia riconosciuta alla comunità cremasca dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e prevale su ogni altra fonte normativa nei limiti dei principi fissati dalle leggi.
2. Per le materie non riservate all'esclusiva competenza statutaria il presente statuto integra, ove compatibile, le norme di legge, regolamenti e atti amministrativi generali.
3. Le norme statutarie andranno interpretate in base all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile e, comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunità cremasca richiamati nel presente statuto, che costituiscono fonte prioritaria d'orientamento per l'interprete.

Art.4
La revisione dello Statuto

1. Lo statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.
2. La revisione statutaria può essere promossa da almeno:
 - a) un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - b) un terzo dei consiglieri comunali assegnati, mediante il deposito presso il segretario generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa;
3. La proposta non può essere messa in discussione prima di due mesi e non oltre tre dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente, il Sindaco cura che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.
4. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
5. L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto.
6. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo il limite di cui al comma 1.
Con questo solo oggetto è convocato il Consiglio Comunale del quale sarà data la più ampia pubblicità. Il Comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, potrà far precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.

Art.5
Autonomia regolamentare

1. Il Comune ha autonomia normativa, che si esplica nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2. I regolamenti generali, con i quali si dà diretta applicazione dello statuto, sono approvati con la stessa procedura richiesta per lo statuto.
3. Tutti gli altri atti, salvo quelli per i quali è richiesto un diverso quorum, sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

TITOLO III
L'autonomia istituzionale
Capo I
Il Comune

Art.6
Il Comune e le sue finalità

1. Il Comune è l'Ente che rappresenta l'insieme dei poteri di governo della comunità cremasca così come disciplinati dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi della repubblica.
2. Il Comune ha competenza generale per la cura, la rappresentanza e lo sviluppo della comunità cremasca.
3. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale della comunità cremasca, in forme e modi compatibili con le peculiari caratteristiche storiche, culturali ed ambientali, salvo quanto riservato alla Provincia, alla Regione, allo Stato, alla Comunità Europea o ad altre organizzazioni della comunità internazionale.
4. Il Comune coopera con la Regione e la Provincia per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali tali da contribuire allo sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
5. Il Comune, per quanto di sua competenza, coopera con Regione e Provincia per la determinazione degli indirizzi e obiettivi dei programmi pluriennali e del piano territoriale di coordinamento.

Capo II
Indirizzi

Art.7
Tutela della persona

1. Il Comune privilegia la prevenzione come stile operativo di ogni intervento; la pace e la non violenza come valori guida; riconosce la famiglia nelle forme in cui si costituisce come unità di base nella quale si esprime il cittadino, favorisce e promuove le pari opportunità tra le persone.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della vita umana, il diritto alla salute, il benessere psico-fisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, della maternità, della prima infanzia, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana e la prevenzione delle patologie invalidanti.

Art.8
Solidarietà sociale

1. Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio che contribuisca a superare le disuguaglianze sociali e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.
2. Il Comune, promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti portatori del disagio sociale e di disabilità fisica, psichica e sensoriale con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art.9
Diritto all'ambiente salubre e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione territoriale.
2. Sarà cura del Comune avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente.

3. L'ambiente salubre costituisce bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si farà promotore di ogni azione che riterrà necessaria a tutela dell'ambiente.
4. L'acqua pubblica costituisce bene inalienabile.

Art.10

Beni storico-artistici, cultura tempo libero e sport

1. Il Comune concorre alla conservazione, valorizzazione, sviluppo ed uso del patrimonio storico, culturale, artistico del territorio, anche in considerazione della specificità culturali della persona, della sua tradizione popolare, delle sue espressioni di lingua e di costume.
2. Il Comune favorisce l'accesso di tutti i componenti la comunità cremasca ai diversi gradi e livelli di iniziative culturali e di carattere formativo.
3. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico di ogni genere e categoria.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il Comune favorisce l'istituzione e la valorizzazione di enti di ricerca e istruzione, anche di livello universitario, di organismi e associazioni culturali, ricreative, sportive; promuove la realizzazione delle idonee strutture, servizi e impianti, anche in concorso e collaborazione con altri comuni o enti pubblici e privati mediante le forme previste dalle leggi

Art.11

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune tenuto fermi i principi di cui all'art.10 promuove e definisce un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, e produttivi.
2. Il Comune si impegna ad attuare soluzioni adeguate ai problemi del traffico e della viabilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e di utilizzo del tempo libero da parte di tutta la popolazione e allo stato di disagio dei cittadini più deboli.
3. Il risparmio del territorio e la sua rinaturalizzazione devono essere principi informativi della politica di programmazione.

Art.12

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove uno sviluppo economico socialmente compatibile ed ecologicamente sostenibile, nella valorizzazione delle peculiarità territoriali.
2. Il Comune adotta, nella sua azione a sostegno dello sviluppo economico il metodo della programmazione e dell'attuazione di progetti finalizzati.
3. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'attività turistica anche promuovendo accordi e collaborazioni con le amministrazioni comunali del territorio, con enti ed istituzioni di ogni ordine e grado.
4. E' cura del Comune assicurare il confronto con le forze socio economiche, sindacali e di categoria sul territorio collaborando al coordinamento e alla razionalizzazione degli interventi del settore pubblico e privato.

Art.13
Cooperazione e solidarietà

1. Il Comune potrà promuovere e realizzare con altri enti, comuni, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali iniziative di collaborazione per la difesa di diritti umani e l'attuazione di servizi sociali.

Art.14
Partecipazione

1. Il Comune riconosce, promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini come valore fondamentale della vita della comunità locale.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana, nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
3. Riconoscendo quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali, il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.
4. Promuove e sostiene la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali nonché negli organi collegiali degli enti, aziende od istituzioni da esso dipendenti, in conformità alle norme in materia.

TITOLO IV
Ordinamento istituzionale

Art.15
Gli organi

1. I cittadini residenti sono titolari della sovranità e la esercitano con il voto nei modi e nelle forme previste dalla legge e dallo statuto.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni attraverso gli organi democraticamente eletti ed avvalendosi della propria organizzazione politica, tecnica ed amministrativa.
3. Sono organi del Comune, ai quali spettano le funzioni indicate dalla legge e dal presente statuto:
 - a) il Consiglio Comunale
 - b) il Sindaco
 - c) la Giunta Municipale
4. Il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni e nella gestione dei pubblici servizi, può aderire a consorzi, avvalersi di convenzioni con altri enti, istituire aziende speciali, promuovere istituzioni e partecipare a società di capitale.

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art.16
Il Consiglio e le sue articolazioni

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di iniziativa, di indirizzo politico e di controllo della corretta attuazione del programma dell'amministrazione, esercita i poteri e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale si avvale di due commissioni permanenti per la trattazione di materie inerenti i bilanci annuali e pluriennali e per la verifica dell'attuazione dello statuto e dei regolamenti conseguenti. Può istituire altre commissioni fissandone le competenze e la durata. Tali commissioni saranno istituite in base al regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le commissioni esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti. Si prescinde dall'acquisizione del parere delle commissioni nei casi di urgenza, se il Consiglio delibera in tal senso con il voto favorevole dei 3/5 dei consiglieri assegnati.
4. Le commissioni garantiscono la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale realizzata mediante voto plurimo.
5. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.
6. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
7. Ai Consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art.17
Definizione del programma di governo

1. Dopo la seduta di insediamento del Consiglio Comunale e comunque entro 30 giorni il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, formulate sentita la Giunta; entro i successivi quindici giorni il

Consiglio discute le linee programmatiche enunciando eventualmente, indicazioni per la definizione del documento di programma.

2. Il Sindaco, tenuto conto delle enunciazioni consiliari, definisce il documento di programma, trasmettendone sollecitamente il testo al Presidente del Consiglio Comunale; entro quindici giorni dalla seduta consiliare precedente il documento viene discusso dal Consiglio Comunale, il quale si esprime con il voto.
3. Copia del documento di programma resta depositata presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale a disposizione dei cittadini.
4. Il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce annualmente, in apposita seduta del Consiglio Comunale antecedente alla predisposizione dei documenti di bilancio, sullo stato di attuazione del programma e sugli opportuni adeguamenti, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi fissati; il Consiglio si esprime sullo stato di attuazione del programma, enunciando altresì indicazioni sulle eventuali esigenze di adeguamento programmatico. Il Sindaco e la Giunta comunale tengono conto delle indicazioni di adeguamento programmatico nella predisposizione degli atti di bilancio.

Art.18 Commissione di garanzia

1. E' istituita una Commissione consiliare di garanzia, secondo le modalità previste per le Commissioni consiliari permanenti.
2. La Commissione è presieduta da un consigliere comunale appartenente ad un gruppo consiliare di minoranza, designato dalle minoranze, nominato con votazione a scrutinio palese con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La Commissione, effettua periodiche udienze conoscitive con i Presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga una quota di partecipazione diretta o indiretta, nonché con gli amministratori nominati dal Comune in enti e con i rappresentanti comunali nelle assemblee di altre società; tratta ogni argomento inerente la gestione e l'attività dei suddetti enti. Alle udienze partecipano anche il Sindaco o gli assessori competenti per materia.
4. Il Consiglio Comunale può attribuire ulteriori compiti alla Commissione di garanzia con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art.19 Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i Consiglieri Comunali con le seguenti modalità: in prima votazione con i voti favorevoli pari ai 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda votazione, da tenersi immediatamente dopo la prima votazione qualora questa avesse avuto esito negativo, con voti favorevoli pari ai 3/5 dei consiglieri assegnati al Comune. Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente.
2. Competenze del Presidente del Consiglio:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale;
 - b) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - c) presiede la conferenza dei capigruppo;
 - d) predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
 - e) stabilisce il calendario delle riunioni del Consiglio Comunale sentita la conferenza dei capigruppo;
 - f) previo accordo con i rispettivi presidenti fissa il calendario dei lavori delle commissioni consiliari;
 - g) esercita il potere di polizia delle adunanze consiliari nei modi previsti dal regolamento.

CAPO II
La Giunta Comunale

Art.20
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, deciso dal Sindaco, non superiore a 6.
2. Il Sindaco, nella composizione della Giunta garantisce la presenza di assessori di entrambi i sessi, in proporzione almeno di un terzo e due terzi calcolati sul numero massimo di assessori consentito dalla legge e dallo statuto.

Art.21
Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate dalla legge al Consiglio. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio, mediante delibere collegiali, potendo il Sindaco conferire agli Assessori deleghe istruttorie e di firma; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di esso e riferisce annualmente al Consiglio secondo le modalità indicate dall'articolo 17 comma 4.
2. La Giunta esercita ogni competenza ad essa attribuita dalla legge.

Art.22
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione Comunale, assicura l'unità dell'indirizzo politico locale rispondendone al Consiglio ed esercita le competenze indicate dalle vigenti disposizioni.

Art. 23
Vice Sindaco

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni.
2. In caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono assunte dall'Assessore anziano. E' anziano l'assessore indicato per primo nella lista degli Assessori comunicata al Consiglio Comunale.
3. Il Vice Sindaco è indicato nominativamente nella lista degli Assessori comunicata al Consiglio Comunale.
4. La nomina del Vice Sindaco viene comunicata a cura del Segretario generale all'organo di controllo e al Prefetto.

TITOLO V
Partecipazione Popolare

Capo I
Libere forme associative

Art.24
Principi

1. Il Comune sulla base di quanto disposto da apposito regolamento della partecipazione, riconosce e valorizza le associazioni, il volontariato e le libere forme associative che:
 - a) non abbiano fine di lucro;
 - b) siano costituite e abbiano svolto la propria attività da almeno un anno;
 - c) abbiano sede nel territorio del Comune ovvero una propria sede sezionale;
 - d) siano rette da uno statuto democratico;
 - e) siano dotate di stabile organizzazione o siano costituite in forma associativa ai sensi del codice civile, oppure abbiano svolto iniziative ed attività dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, culturale o ricreativo nell'interesse non solo dei propri associati, ma anche della collettività, quand'anche i destinatari di dette iniziative, in ragione del principio solidarista, non siano residenti nel Comune.

Art.25
Accesso ai servizi ed alle strutture

1. Le libere forme associative di cui al presente capo, potranno utilizzare i servizi e le strutture comunali sulla base di criteri stabiliti con apposito regolamento.
2. Qualora, per le esigenze connesse alla propria attività, l'amministrazione civica abbia necessità di utilizzo delle predette strutture, ha diritto di priorità sulle associazioni, salvo congruo preavviso.

Art.26
Collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il Comune può convenzionarsi con esse per collaborare alla realizzazione di progetti o programmi che soddisfino le esigenze dei cittadini, secondo criteri di qualità, economicità, verificabilità ed efficacia del servizio.

Art.27
Finanziamenti

1. Il Comune potrà erogare finanziamenti ai progetti presentati dalle associazioni, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alle leggi vigenti.
2. Le associazioni di cui al comma precedente, per beneficiare dei citati finanziamenti, dovranno presentare domanda al Sindaco corredata da un progetto finalizzato e dettagliato entro e non oltre il termine indicato dall'amministrazione comunale. Il Comune stipulerà apposita convenzione scritta con tali associazioni.
3. Annualmente il Comune pubblica l'elenco delle associazioni che abbiano ricevuto finanziamenti e l'entità degli stessi con le modalità previste dalla vigente normativa.

Capo II
Partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali

Art.28
Disposizioni comuni

1. Le disposizioni del presente statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Crema:
 - a) ai cittadini domiciliati nel Comune e che documentino presso l'ufficio diritti del cittadino di possedere il requisito del domicilio da almeno due anni;
 - b) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune. Gli stessi cittadini possono, per il referendum consultivo, esercitare elettorato attivo.

Art. 29
Partecipazione al procedimento

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei cittadini sono disciplinate dalle vigenti disposizioni.
2. Tali modalità trovano applicazione anche per quanto riguarda le libere forme associative di cui ai precedenti articoli a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art.30
Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, eccezion fatta per quelli espressamente dichiarati non pubblici da esplicita previsione di legge o per effetto di temporaneo e motivato provvedimento del Sindaco. Non possono comunque essere coperti dal segreto gli atti di competenza del Consiglio Comunale dopo la loro approvazione, nonché le concessioni, i contributi, i sussidi, i finanziamenti, comunque denominati.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il Comune promuove la più ampia informazione in ordine ai propri atti, anche mediante pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, con particolare riguardo ai provvedimenti seguenti:
 - a) bilanci preventivi e conti consuntivi;
 - b) atti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
 - c) valutazioni di impatto ambientale relative ad opere pubbliche;
 - d) regolamenti;
 - e) politiche socio-assistenziali.
4. Le modalità di attuazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art.31
Avviso di procedimento

1. La tempestiva e completa informazione dei cittadini, singoli o associati, in merito all'avvio dei procedimenti è assicurata mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. L'obbligo di detta comunicazione incombe sia sull'amministrazione comunale che sugli enti, istituzioni, consorzi, da essa dipendenti, o dalle aziende controllate o alle quali questa prenda parte, comunque denominate o costituite con la sola esclusione degli enti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Art.32

Del responsabile del procedimento e dei termini della procedura

1. Con apposito regolamento si individueranno i termini finali di ciascun tipo di procedura, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.. Ove nessun termine sia previsto si intende, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., che lo stesso sia di giorni trenta quando la procedura inizi su istanza o richiesta del privato.
2. Il regolamento di cui al comma precedente individua l'unità organizzativa responsabile del procedimento.
3. I cittadini che rivolgono istanza o richiesta per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, sono ammessi a sostenere le stesse in contraddittorio con l'amministrazione anche mediante la presentazione di memoria, documenti, pareri, nonché ove occorra, con l'assistenza di esperti.
4. Di tutte le determinazioni concernenti i termini di ciascun provvedimento, nonché l'individuazione delle unità responsabili, l'amministrazione comunale dà ampia informazione.

Art.33

Accordi concernenti la discrezionalità

1. Nei termini di cui all'art.11 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., l'amministrazione comunale può concludere accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo. Tali accordi dovranno essere resi pubblici secondo le prescrizioni dell'art. 30 del presente statuto.
2. Sono escluse dalla possibilità di sottoscrivere accordi concernenti la discrezionalità, le materie previste dall'art.13 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., da altre norme di legge o di regolamento espresse.

Art.34

Informazioni

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire, tramite idonei mezzi e anche mediante supporto informatico, l'informazione sull'attività amministrativa del Comune e a sollecitare in tal senso anche enti e organismi partecipati al fine di consentire la più ampia partecipazione dei singoli e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune assicura alle associazioni locali, comprese le associazioni sindacali ed imprenditoriali, anche confederali, l'informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

Art.35

Istanze, petizioni e proposte

1. I singoli cittadini e le loro formazioni sociali possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte, da inoltrarsi presso l'ufficio relazioni con il pubblico.
2. Le istanze sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere informazioni e spiegazioni in ordine alla attività dell'amministrazione.
3. Le petizioni sono dirette, per fini di interesse generale, a segnalare esigenze e problemi della comunità.
4. Le proposte sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere un provvedimento dall'amministrazione. La proposta di delibera deve essere redatta in capi od articoli ed accompagnata da una o più relazioni illustrative ed, ove occorra, da studi, progetti, documenti e quant'altro sia idoneo ad illustrarla.
5. Per istanze e petizioni il Sindaco fornisce risposta scritta entro sessanta giorni, dandone comunicazione ai capigruppo consiliari. Ciascun capo-gruppo potrà farne oggetto di interpellanza da discutere nella successiva seduta consiliare.

6. Le proposte presentate da almeno 400 cittadini di cui all'art. 28 del presente statuto, sono inoltrate dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà iscriverla all'ordine del giorno entro un mese dalla presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di risposta, a seconda dei casi, entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione.
7. I cittadini possono, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, esercitare l'azione collettiva nei confronti dell'Amministrazione che nello svolgimento della propria attività abbia ingiustamente leso i loro diritti.

Art.36 Forme di consultazione

1. Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all'azione dell'Amministrazione, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
 - a) consulte;
 - b) conferenze di settore;
 - c) consigli comunali aperti;
 - d) referendum consultivi di carattere propositivo o abrogativo
 - e) incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
 - f) realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini;
 - g) bilancio partecipato.

Art.37 Consulte

1. Il Comune con apposito atto del Consiglio Comunale, approvato con maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione, e a maggioranza semplice in seconda, potrà istituire consulte di settore con particolare riguardo ai settori economico, sociale, dei giovani e della terza età.
2. Le modalità di costituzione e di finanziamento delle consulte sono rimandate al regolamento.

Art.38 Conferenze di settore

1. Il Sindaco e l'assessore delegato al settore possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni, di cui all'art.24 del presente statuto, che svolgano la loro attività nel settore interessante la questione da trattare.
2. Del parere reso, si redige apposito verbale. Tale parere entrerà a far parte integrante della motivazione degli atti dell'amministrazione sulla questione oggetto della conferenza.

Art.39 Consiglio comunale aperto

1. In presenza di particolari ragioni sociali o politiche il Sindaco, la conferenza dei capigruppo, la giunta, un terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 1.000, possono chiedere la convocazione del Consiglio Comunale aperto.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.
3. Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di informazione ed inviti personali, secondo le modalità stabilite dal Sindaco di concerto con la conferenza dei capigruppo.
4. Il Consiglio Comunale aperto è presieduto dal Presidente, che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione

trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del Consiglio Comunale aperto saranno dettate dal regolamento.

5. Del Consiglio Comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno, che il Consiglio Comunale potrà poi recepire.
6. Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.

Art.40 Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione ed i suoi organi elettivi. Il referendum consultivo può essere propositivo o abrogativo.
2. Il testo proposto alla consultazione deve indicare in modo chiaro, incontrovertibile ed intelligibile, il quesito sottoposto a referendum.
3. Il Sindaco indice referendum quando questo sia proposto da almeno tre quinti dei consiglieri comunali assegnati al Comune ovvero da 1.500 cittadini di cui all'art. 28 del presente statuto, le cui firme saranno raccolte nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito, presso il segretario comunale, accompagnata da una relazione illustrativa e da un numero di firme non inferiore a cinque cittadini, che si costituiscono in comitato promotore.
4. Il quesito referendario deve riguardare atti di competenza dell'amministrazione comunale, con esclusione delle seguenti materie:
 - a) provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per legge;
 - b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni;
 - c) provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale ed organizzazione degli uffici;
 - d) provvedimenti inerenti assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
 - e) imposte, tasse, rette, tariffe;
 - f) bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose;
 - h) contrazione di mutui ed emissione dei prestiti obbligazionari;
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione del quesito da parte del comitato promotore o da parte del Consiglio comunale, si pronuncia sulla sua ammissibilità un comitato di garanti costituito dal Presidente del Tribunale competente per territorio o suo delegato, dal Prefetto o suo delegato, da un rappresentante dell'ordine degli avvocati nominato dal consiglio dell'ordine. Questo comitato nel caso in cui ravvisi che il quesito non è chiaro, o avverta irregolarità formali, ne richiede una nuova formulazione ai promotori. Lo stesso comitato provvederà alla verifica della regolarità delle firme che saranno state raccolte nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito presso il segretario comunale.
6. Il Consiglio Comunale, con propria delibera, prende atto del pronunciamento del comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità o meno del referendum.
7. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale e, ove entro detto termine siano previste altre consultazioni elettorali, non oltre i sei mesi successivi.
8. L'Amministrazione Comunale dà adeguata informazione ai cittadini sul contenuto del referendum, per la partecipazione dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria.
9. Successivamente alla presentazione delle firme raccolte, il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco o gli altri organi competenti, ivi compresi i dirigenti, sospendono l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata dai tre quinti dei consiglieri assegnati, il consiglio non ne riconosca l'urgenza.
10. Le procedure elettorali si uniformeranno a criteri di economicità ed imparzialità anche attraverso una forte riduzione del numero dei seggi e la loro apertura per più giorni consecutivi.
11. Il consiglio comunale dovrà, entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati, deliberare sulla materia oggetto del referendum, congruamente motivando in ordine ai suoi risultati.

12. Non potrà, comunque, svolgersi referendum nell'anno precedente il rinnovo del consiglio comunale.

13. In caso di richiesta di più referendum, questi si svolgeranno contemporaneamente.

TITOLO VI Organi burocratici

Capo I Segretario Generale

Art.41 Competenze del Segretario generale

1. Al Segretario generale compete l'emanazione degli atti e l'esercizio delle funzioni a lui demandati dalla legge.
2. Ha funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Nell'esercizio delle funzioni di collaborazione ed assistenza il Segretario Generale rilascia pareri motivati, a seguito di richiesta presentata da tutti gli organi dell'Amministrazione Comunale, sia collegiali che monocratici.

Art.42 Competenze del Vice Segretario generale

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale ed esercita le sue competenze, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento.

Art.43 Competenze dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alle aree funzionali ed eventualmente ai servizi, in correlazione con le attribuzioni della struttura operativa e secondo le disposizioni di legge oltre che del regolamento di organizzazione, spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con conseguente emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche di quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il regolamento di organizzazione individua i dirigenti di cui al comma I e ripartisce tra loro le competenze.

TITOLO VII
Servizi pubblici locali

Capo I
Servizi pubblici locali

Art.44
Organizzazione dei servizi

1. Il Comune adotta per la gestione dei servizi le forme individuate dalle vigenti disposizioni.
2. Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società sono ispirate a criteri di preparazione professionale e di specifica esperienza maturata presso imprese pubbliche o private. Il rinnovo dovrà avvenire alle scadenze e nei termini di legge.
3. I servizi devono rispondere alle effettive esigenze dei cittadini, ai loro bisogni e devono essere gestiti in forma imprenditoriale rispettando i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e verificabilità dei risultati.

Art.45
Gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici ai sensi di legge.
2. Si intendono compresi tra i servizi di rilevanza sociale anche quelli culturali. A tal fine l'amministrazione comunale individuerà le istituzioni culturali civiche cui potrà essere riconosciuta autonomia gestionale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con gli appositi regolamenti.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge. La scelta e la comparazione devono essere illustrate e motivate in una relazione.

Capo II
Forme associative e di cooperazione

Art.46
Convenzioni

1. Il Comune di Crema per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri comuni o altri enti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse forme di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia.

Art.47
Servizio civile

1. Il Comune riconosce l'alto valore sociale del servizio civile, lo valorizza, lo promuove, e ne favorisce l'impiego secondo le disposizioni di legge.

Art.48
Cooperazione

1. Il Comune attua forme di collaborazione con gli altri comuni secondo le disposizioni di legge.

Art.49
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, ai sensi e con le modalità previste dalla legge

TITOLO VIII
Ordinamento finanziario e contabile

Capo I
Demanio e patrimonio

Art.50
Demanio e patrimonio

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comune di Crema dispone di beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.

Capo II
Ordinamento finanziario

Art.51
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario comunale è riservato alla legge dello stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

Art.52
Finanza locale comunale

1. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma riconosciuta dalla legge nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune può assolvere funzioni delegate o attribuite da Stato Regione e Provincia solo se congruamente finanziate.

Capo III
Ordinamento contabile

Art.53
Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilità del Comune è regolata da apposito regolamento.
3. La disciplina relativa alla stipulazione dei contratti è normata da apposito regolamento.

Titolo IX

Art.54
Disposizioni finali e transitorie

1. Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto è regolato dalla legge o dai regolamenti applicativi.
2. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo l'adozione dello stesso nelle forme di legge e comunque dopo la deliberazione da parte del consiglio comunale sulle osservazioni presentate dai cittadini. Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente statuto.

INDICE

Titolo I

LA COMUNITA' CREMASCA

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Territorio, gonfalone, stemma e sigillo

Titolo II

L'AUTONOMIA NORMATIVA

- Art.3 - L'Autonomia statutaria
- Art.4 – La revisione dello Statuto
- Art.5 – Autonomia regolamentare

Titolo III

L'AUTONOMIA ISTITUZIONALE

Capo I – Il Comune

- Art.6 – Il Comune e le sue finalità

Capo II – Indirizzi

- Art.7 – Tutela della persona
- Art.8 – Solidarietà sociale
- Art.9 – Diritto all'ambiente salubre e sua tutela
- Art.10 – Beni storico-artistici, cultura tempo libero e sport
- Art.11 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art.12 – Sviluppo economico
- Art.13 – Cooperazione e solidarietà
- Art.14 – Partecipazione

Titolo IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art.15 – Gli organi

Capo I – Il Consiglio Comunale

- Art.16 – Il Consiglio e le sue articolazioni
- Art.17 – Definizione del programma di governo
- Art.18 – Commissione di garanzia
- Art.19 – Il Presidente del Consiglio

Capo II – La Giunta Comunale

- Art.20 – Composizione della Giunta Comunale
- Art.21 – Competenze della Giunta
- Art.22 – Competenze del Sindaco
- Art.23 – Vice Sindaco

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Libere forme associative

- Art.24 – Principi
- Art.25 – Accesso ai servizi ed alle strutture
- Art.26 – Collaborazione
- Art.27 – Finanziamenti

Capo II – Partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali

- Art.28 – Disposizioni comuni
- Art.29 – Partecipazione al procedimento
- Art.30 – Pubblicità dei documenti amministrativi
- Art.31 – Avviso di procedimento
- Art.32 – Del responsabile del procedimento e dei termini della procedura
- Art.33 – Accordi concernenti la discrezionalità
- Art.34 – Informazioni
- Art.35 – Istanze, petizioni e proposte
- Art.36 – Forme di consultazione
- Art.37 – Consulte
- Art.38 – Conferenze di settore
- Art.39 – Consiglio Comunale aperto
- Art.40 – Referendum consultivo

Titolo VI

ORGANI BUROCRATICI

Capo I – Segretario Generale

- Art.41 – Competenze del Segretario generale
- Art.42 – Competenze del Vice Segretario generale
- Art.43 – Competenze dei dirigenti

Titolo VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I – Servizi pubblici locali

- Art.44 – Organizzazione dei servizi
- Art.45 – Gestione dei servizi

Capo II – Forme associative e di cooperazione

- Art.46 – Convenzioni
- Art.47 – Servizio civile
- Art.48 – Cooperazione
- Art.49 – Accordi di programma

Titolo VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I – Demanio e patrimonio

- Art.50 – Demanio e patrimonio

Capo II – Ordinamento finanziario

Art.51 – Ordinamento finanziario
Art.52 – Finanza locale comunale

Capo III – Ordinamento contabile

Art.53 – Ordinamento contabile

Titolo IX

Art.54 - Disposizioni finali e transitorie